



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Contratto Regione Marche - Trenitalia per i servizi ferroviari regionali anni 2015-2023. REP 498/2016. Articolo 4, comma 3: esercizio della facoltà di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio della durata di 15 anni, con Trenitalia dal 2019 al 2033.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del vigente contratto con Trenitalia S.p.A per i servizi ferroviari regionali, repertorio 498/2016, relativa alla possibilità di sottoscrivere, con Trenitalia S.p.A, un nuovo contratto della durata complessiva di 15 (quindici) anni, dal 2019 al 2033;
2. Di rinviare a successivo proprio atto l'approvazione del nuovo impianto contrattuale per la durata di 15 anni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgvo 19.11.1997, n° 422: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- L.R. 24.12.1998, n° 45/98: "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche" e ss.mm.ii.;
- REG CE 1370/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70";
- D.L. 6 dicembre 2011, n°201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n° 214: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- D.L.18.10.2012, n°179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012;
- REG (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri;
- D.G.R. 18.7.2016, n° 803: "Autorizzazione a Trenitalia all'effettuazione dei servizi ferroviari regionali nel periodo 01.07.2016 - 31.12.2016. Approvazione criteri informativi del Contratto per servizi ferroviari regionali dall'1.1.2015 a 31.12.2023";
- D.G.R. 25.7.2016, n° 845: "D.G.R. 803/2016. Modifica copertura finanziaria"
- D.G.R. 27.12.2016, n° 1630: "D.G.R. 803/2016 e 845/2016. Approvazione dello schema di Contratto da stipulare con Trenitalia per i servizi ferroviari regionali. Integrazione e modifica Allegato 1 DGR 803/2016"
- Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato tra Regione Marche e Trenitalia il 30.12.2016 reg int al n° 498 CIG n°6794044E75 del 5.9.2016;
- Delibera ART 30 marzo 2017, n 48: "Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a) del Decreto legge 201/2011 e all'articolo 37, comma 1, del decreto legge n°1/2012";
- Delibera ART 29 novembre 2018, n° 120: "Conclusione del procedimento avviato con delibera 69/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante "metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni di trasporto ferroviario";
- DGR 10.7.2019, n° 840: "Relazione all'Autorità Regolazione Trasporti (ART) ex delibera 48/2017 per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico ferroviario e delle strategie regionali per la mobilità collettiva"

Motivazione

La Regione Marche ha stipulato con Trenitalia spa, in data 30.12.2016 il Contratto per i servizi ferroviari regionali, per gli anni 2015-2023, registrato internamente in pari data al n° 498, quale rinnovo del precedente contratto 2009-2014. Tale contratto prevede all'articolo 4, comma 3, che le Parti, in presenza di ulteriori rilevanti investimenti da parte di Trenitalia, da realizzarsi in tempi significativamente brevi, possano stipularne uno nuovo di diversa durata nei limiti massimi comunque previsti dall'articolo 5, paragrafo 6 del Reg CE 1370/2007e s.m.i., che contempla, a meno che non sia vietato dalla normativa nazionale, la facoltà delle autorità competenti di aggiudicare direttamente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia. Tali contratti, qualora aggiudicati con affidamento diretto hanno una durata non superiore a 10 anni, in deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento, salvo i casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 4, nel quale si stabilisce che la durata dei contratti di servizio di passeggeri su rotaia è prorogabile al massimo del 50% se l'operatore fornisca beni di entità significativa in rapporto all'insieme di beni necessari per la fornitura del servizio. Trenitalia, con nota n°7774 del 15.2.2017, acquisita al prot della regione n° 130729 del 16.02.2017 ha presentato una proposta commerciale, con orizzonte temporale al 2033, migliorativa, rispetto al contratto vigente 2015-2023, in relazione alla quota di investimenti in materiale rotabile, nella misura di ulteriori M€68,1 rispetto ai M€ 53,6 del Contratto vigente, che consentirebbe il totale rinnovo della flotta rotabile favorendo inoltre un netto incremento dei ricavi operativi.

Nella seduta di Giunta del 6 giugno 2017 l'Assessore competente per materia ha illustrato la suddetta nuova proposta commerciale evidenziando la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio ferroviario. La Giunta all'unanimità con comunicazione prot 646 del 6 giugno 2017 ha incaricato il Dirigente della Posizione di Funzione Trasporto Pubblico locale, Logistica e Viabilità di provvedere agli adempimenti necessari per procedere alla pubblicazione di un avviso, sulla Gazzetta Europea, di affidamento diretto a Trenitalia per 15 anni, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, articolo 7 paragrafo 2, cui fa seguito un anno per le trattative con eventuali operatori che si fossero palesati.

In data 1 luglio 2017 è stata effettuata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea "GU S. 2017/S 124-252980". All'1 luglio 2018 non sono pervenute offerte da parte di altri operatori diversi da Trenitalia S.p.A. che, con nota 42332/2018 acquisita al prot. della regione al n° 881917 del 1.8.2018 ha integrato e migliorato la precedente proposta con:

- a) Incremento della quota investimenti sia relativamente all'acquisto di nuovo materiale rotabile sia in investimenti per ammodernamento dell'impianto manutentivo, per sviluppi informatici e nuove tecnologie, sia per revamping che per manutenzione ciclica materiali;
- b) Aumento della produzione di servizi
- c) Miglioramento della qualità
- d) Previsione di un aumento dei ricavi da traffico

La P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ha curato altresì le ulteriori forme di pubblicità previste dalle normative vigente propedeutiche all'affidamento del servizio ferroviario. Nello specifico il DL n.179/2012, convertito in legge 221/2012 all'articolo 34 , comma 20 prevede che *"al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*. Inoltre l'articolo 7, paragrafo 1 del Reg Ce 1370/2007 prevede che ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e i diritti di esclusiva a essi concessi a titolo di rimborso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La suddetta relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale www.regione.marche.it al link "trasporto ferroviario" il 7.12.2018 e inviata all'Osservatorio per la pubblicazione con nota PEC prot. 1371449 del 12.12.2018.

Inoltre l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dalla L. 214/2011, con proprio atto n° 48/2017, al punto 11, ha stabilito che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, il soggetto competente predisponga un'apposita relazione per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico, e che tale relazione sia pubblicata sul sito web dell'Ente; gli uffici hanno trasmesso all'ART la suddetta relazione con nota n° 867051 del 27.7.2018, successivamente integrata, su richiesta dell'ART prot n° 1023021 del 14.9.2018, e trasmessa con nota 1197217 del 25.10.2018. A seguito di ulteriore richiesta di integrazioni, prot ART 11061 del 20.12.2018, la relazione è stata ulteriormente perfezionata ed approvata con D.G.R. 840 del 10.7.2019 e trasmessa all'Autorità con nota 892282 del 16.7.2019.

In linea con quanto previsto dal Reg CE 1370/2007 e s.m.i. e in ottemperanza alla delibera ART 120/2018, con nota 1380031 del 14.12.2018, onde procedere con la negoziazione del Piano Economico Finanziario (PEF) con Trenitalia sono stati richiesti all'ART i parametri pertinenti al Contratto di Servizio di cui alla misura 2, punto 4, lettera a):

- Il valore percentuale relativo al recupero di efficienza del costo operativo, da assumere come riferimento per la fissazione degli obiettivi di efficienza;
- Il valore medio, minimo e massimo degli indicatori di cui alle tabelle A e B dell'annesso 2 della citata delibera da assumere come termine di confronto per la fissazione degli obiettivi di efficacia e di efficienza.

Con nota acquisita al prot del 20.12.2018, n° 1405349, l'Art ha comunicato i suddetti valori e si è proceduto con la trasmissione all'Autorità del PEF e del Piano Raggiungimento Obiettivi (PRO) con nota 373445 del 27.3.2019 cui l'ART ha fornito risposta richiedendo, con nota 461799 del 15.04.2019, integrazioni che sono state trasmesse con nota 892282 del 16.7.2019.

A tale comunicazione l'ART ha risposto richiedendo ulteriori integrazioni che sono state trasmesse con nota 982831 dell'8.8.2019.

L'Autorità in data 12.09.2019, prot. 10690, acquisita al prot della regione al n. 1092517 del 13.9.2019 ha formulato alcune indicazioni sia sul Piano Raggiungimento Obiettivi che sul Piano Economico Finanziario cui è stato fornito risposta con nota 1233779 del 14.10.2019.

Con comunicazione prot.12990 del 18.10.2019, acquisita al prot della Regione al n° 1263956 del 22.10.2019, l'ART ha richiesto ulteriori azioni correttive al PEF e al PRO che sono state inviate in data 14.11.2019 con prot. 1360747.

Con nota del 22.11.2019, n° 15267, acquisita al prot della regione al n° 1394017 del 25.11.2019, l'ART "ha rilevato favorevolmente il recepimento delle osservazioni relative al sistema tariffario modulare, all'adeguato sistema di monitoraggio e alla ripartizione dei rischi relativi ai costi del materiale rotabile". Relativamente ad altri aspetti quali la previsione di una normalizzazione a tasso d'inflazione reale in sede di verifica annuale tra i valori di PEF/PRO e quelli di CER l'ART ha riscontrato un miglioramento metodologico anche se ancora non soddisfacente. Vengono rilevate



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

inoltre criticità relative all'allocazione dei rischi connessi all'eventuale quota residuale di scostamento attribuita ai viaggi*KM al valore ERP utilizzato per il calcolo dello WACC.

Per la valutazione di tali aspetti, ancora non perfettamente allineati con la citata nota del 22.11.2019, l'ART precisa che rimane in attesa del testo contrattuale ai sensi della delibera ART 16/2018, misura 10, comma 2. Tale misura infatti stabilisce che, entro 60 giorni dalla stipula, contestualmente alla pubblicazione dei documenti del contratto sul sito istituzionale dell'ente, i medesimi documenti vanno inviati all'ART in formato aperto/editabile che li pubblica sul proprio sito. Nell'atto amministrativo di approvazione dello schema contrattuale saranno fornite argomentazioni in merito al recepimento delle osservazioni dell'ART.

Ad oltre un anno dalla pubblicazione della preinformativa circa la volontà dell'Ente di procedere ad affidamento diretto a Trenitalia e a trattativa con la medesima in fase decisamente avanzata, con nota prot. N. 2019/125_AD/GP del 27/6/2019, acquisita al prot. della Regione al n. 809552 del 27.6.2019, la ditta Arriva Italia Rail S.r.l. ha presentato una manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza della Regione Marche senza comunque allegare una concreta proposta commerciale.

Tale nota è stata riscontrata con la comunicazione prot.n.923800 del 25/07/2019 rappresentando che la Regione Marche con la pubblicazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del Reg Ce 1370/2007, sulla GUCE in data 1.7.2017 con il numero 2017/S14-252980 "Affidamento di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di interesse generale e locale della Regione Marche" ha manifestato pubblicamente e preventivamente la propria volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 paragrafo 6 del Regolamento citato, per affidare direttamente a Trenitalia S.p.A., il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario.

In merito alle modalità di affidamento dei contratti ferroviari, il Consiglio di Stato con sentenza n. 7059/2018 del 14.12.2018 ha stabilito alcuni principi tra cui: la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6 del Reg Ce 1370/2007 non è vietata dalla legislazione nazionale e adottando l'affidamento diretto non vi sono più spazi per una procedura comparativa tra più operatori.

D'altra parte il legislatore ha stabilito che l'affidamento diretto è ora considerato una procedura ordinaria e non eccezionale tant'è che ha rinviato al 2021 la decurtazione del Fondo TPL nel caso in cui non si espletasse una procedura di gara per l'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 21 bis del D.L. 119/2018.

Al fine di avvalorare la legittimità dell'affidamento diretto, la Regione con nota n° 1400020 del 26.11.2019, ha richiesto parere sulla legittimità dell'affidamento diretto a Trenitalia per 15 anni, in forza dell'incarico conferito dal segretario generale, con proprio atto n° 12 del 12.10.2018. Tale parere è stato trasmesso alla Regione in data 27.11.2019, prot 1409827 e conferma che l'affidamento diretto di servizi di che trattasi è pienamente legittimo.

Nell'avviso pubblico di preventiva informazione sopra richiamato era stato previsto di affidare il servizio dal primo luglio 2018. La manifestazione d'interesse presentata da Arriva il 27.6.2019, un anno dopo la data anzidetta, peraltro non accompagnata da alcuna proposta commerciale, come avvenuto anche precedentemente con la nota di Arriva dell'8.8.2016 prot n° 555889, appare palesemente intempestiva e tardiva. A tal proposito si sottolinea che con DGR 18.7.2016, n° 803, erano stati approvati i criteri informativi del rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia per il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

periodo 2015-2023 e pertanto la comunicazione di Arriva dell'8.8.2016 è tardiva oltre che priva di proposta.

Inoltre la suddetta ditta aveva in precedenza già promosso ricorso al T.A.R. Marche, che è stato trasmesso con nota ID 11090064 del 7.3.2017 dal Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa della Regione Marche alla PF Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, avverso le Delibere di approvazione dello schema di contratto stipulato con Trenitalia S.p.A., in data 30.12.2016.

Il TAR Marche con ordinanza 385/2018 ha ritenuto di sospendere il giudizio e rinviarlo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ove sono pendenti questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Sardegna su questioni analoghe.

Con successiva nota acquisita al prot. al n. 953873 dell'1.8.2019, Arriva ha diffidato l'Amministrazione a stipulare il Contratto con Trenitalia almeno finché non venga definito il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. delle Marche, attualmente sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel frattempo Arriva interloquisce con l'ART e le trasmette una comunicazione in riscontro ad una richiesta della medesima, nella quale sinteticamente illustra un progetto preliminare per la gestione del Trasporto Pubblico ferroviario di interesse regionale nella Regione Marche. Detto progetto non è stato presentato direttamente alla Regione, che ne è venuta a conoscenza solo per il tramite della stessa Arriva che con nota del 8.8.2019, prot 979693, trasmette quanto già inviato all'ART e all'AGCM in data 19.07.2019.

La Corte di Giustizia europea con sentenza 893/2019 del 24 ottobre ha stabilito che il Reg Ce 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un'offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall'altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.

L'offerta di Trenitalia è basata su un Piano Economico Finanziario (PEF) per 15 anni che consente alla Regione, data la sua durata, di beneficiare di ulteriori rilevanti investimenti, rispetto al contratto vigente.

L'articolo 8, comma 2, ultimo periodo del REG CE 1370/2007, come modificato e integrato dal REG UE 2338/2016, stabilisce che i contratti affidati direttamente abbiano durata massima di 10 anni se aggiudicati tra il 3 dicembre 2019 e il 24 dicembre 2023.

Pertanto, qualora entro il 2 dicembre p.v. non si addivenga alla decisione di procedere ad un nuovo affidamento diretto con l'attuale gestore del servizio, i maggiori investimenti proposti dallo stesso, non sarebbero più garantiti in quanto non sostenibili per contratti di più breve durata. Ciò determinerebbe un'evidente perdita di opportunità per l'Ente con ricaduta negativa sull'utenza. Da ciò il vantaggio di accogliere la suddetta offerta, tra l'altro messa a punto, in quasi due anni di trattative con l'impresa medesima e con l'Autorità ai Trasporti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
1508

Stante quanto sin qui esposto si propone di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del vigente contratto con Trenitalia S.p.A relativa alla possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto della durata complessiva di 15 (quindici) anni, dal 2019 al 2033.

Per quanto sopra si propone di adottare il presente atto, specificando che dallo stesso non derivano né possono derivare impegni di spesa a carico dell'Ente in quanto trattasi di espressione di mera volontà che demanda a successivo atto l'approvazione di un nuovo impianto contrattuale e l'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento

Letizia Gasonato

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, LOGISTICA E VIABILITA'**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. n.445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 e della D.G.R. n.64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

La Dirigente della P.F.

Letizia Gasonato

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE ED ASSETTO DEL
TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, e dichiara ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e7 del DPR n.62/2013 e della D.G.R. n.64/2014.

Il Dirigente del Servizio

Nardo Goffi

Nardo Goffi

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n.....⁹ pagine.

Il Segretario della Giunta
Debora Giraldi